

S T U D I E R I C E R C H E

Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità

Lingua italiana e percorsi di produzione
e circolazione del diritto dell'Unione europea



Senato
della Repubblica

S T U D I E R I C E R C H E

2



Senato
della Repubblica



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità

Lingua italiana e percorsi di produzione
e circolazione del diritto dell'Unione europea

Atti della Giornata di studio

© copyright 2017 Senato della Repubblica

ISBN 978-88-98-48302-0

Il presente volume raccoglie gli atti del Convegno
che si è svolto a Palazzo Madama,
Sala Koch, il 7 novembre 2016.

La raccolta degli atti del Convegno
è stata curata dal Servizio per la qualità
degli atti normativi.

Gli aspetti editoriali sono stati curati
dall'Ufficio delle informazioni parlamentari,
dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato.

Le pubblicazioni del Senato sono disponibili
gratuitamente *online* in formato elettronico
www.senato.it/pubblicazioni.

La versione su supporto materiale è disponibile
presso il Centro di *In-Form@zione* – Libreria multimediale
Via della Maddalena 27, 00186 Roma
e può essere richieste per posta elettronica
libreria@senato.it.

In copertina: Francesco Borromini, *Cortile e facciata della Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza*, in *Opera*, Roma 1720 (Biblioteca del Senato).

INDICE

<i>Nota introduttiva</i>	9
<i>Indirizzo di saluto</i> Elisabetta SERAFIN	13
<i>Prima sessione</i> RAGIONI, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE DEL MULTILINGUISMO NELL'UNIONE EUROPEA	
Luigi GIANNITI (moderatore)	19
<i>Lingue e politica linguistica nell'Unione europea</i> Jacques ZILLER	21
<i>La qualità del diritto alla prova del multilinguismo come fattore di complessità della procedura legislativa</i> Freddy DREXLER	39
<i>I giuristi linguisti e le sfide per garantire concordanza, qualità redazionale e corretta terminologia giuridica nei testi normativi dell'Unione Europea</i> Manuela GUGGEIS	49

Seconda sessione

**LINGUAGGIO GIURIDICO DELL'UNIONE EUROPEA
E LINGUA ITALIANA**

Gianguido MANZELLI (moderatore) 69

*Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione
e di trasposizione dalla lingua inglese*

Jacqueline VISCONTI 71

*Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione
e di trasposizione dalla lingua francese*

Enrica BRACCHI 83

*Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione
e di trasposizione dalla lingua tedesca*

Stefania CAVAGNOLI 97

Linguistica giuridica italiana on line.

Dalle banche dati alla linguistica dei corpora

Manuel BARBERA, Elisa CORINO e Cristina ONESTI 123

Terza sessione

**PROFILI LINGUISTICI NELL'ELABORAZIONE
E TRASPOSIZIONE DEL DIRITTO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Giampaolo PARODI (moderatore) 155

*Il procedimento legislativo in un contesto multilingue:
forme e strumenti del negoziato*

Ornella PORCHIA 157

<i>Linguaggio giuridico e natura dell'Unione europea</i> Giulia ROSSOLILLO	179
<i>Pensare in inglese, scrivere in italiano: una traduzione contra legem?</i> Elisabetta SILVESTRI	195
<i>Il fattore linguistico nel recepimento delle direttive europee</i> Laura TAFANI	203
 <i>Quarta sessione</i> PROFILI LINGUISTICI NELL'INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA	
<i>Indirizzo di saluto</i> Pietro GRASSO	219
<i>Il regime linguistico dell'Unione nella giurisprudenza della Corte di giustizia</i> Antonio TIZZANO	223
<i>Dialogo tra Corti e tra giudici e legislatori: la lingua del diritto come veicolo di valori</i> Federico Silvio TONIATO (moderatore)	239
<i>La lingua nel dialogo tra le Corti</i> Giuseppe TESAURO	245
<i>La difesa dell'italiano come lingua ufficiale dell'Unione</i> Paolo GENTILI	255

<i>La qualità della legislazione nell'attuazione del diritto dell'Unione europea</i>	
Roberto MASTROIANNI, Alberto CAPOBIANCO	263
 <i>L'adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni nazionali.</i>	
<i>La rilevanza del regime linguistico dal punto di vista di un operatore</i>	
Vincenzo CELESTE	287
 <i>Conclusioni</i>	
Fabio RUGGE	299

JACQUELINE VISCONTI¹

Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione e di trasposizione dalla lingua inglese

La permeabilità della lingua giuridica italiana agli influssi dell'inglese, non alta rispetto ad altri linguaggi settoriali, quali quelli della medicina o dell'economia², è un fenomeno recente. Vistoso in alcuni settori, come il diritto bancario, finanziario, assicurativo o marittimo, tale influsso è meno percepibile in discipline, quali la procedura civile, use a strutture e consuetudini linguistiche radicate³.

Il contatto con le altre lingue ha da sempre avuto importanza per il formarsi stesso del lessico della lingua giuridica italiana, che, com'è noto, si arricchisce in epoche diverse di termini entrati con la circolazione di modelli giuridici differenti.

Le modalità del rapporto con il latino, prima, con il francese e poi con il tedesco, tuttavia, differiscono per più aspetti rispetto al contatto con l'inglese.

Per il latino, come nota Federigo Bambi⁴:

non c'era il rischio che una qualche parola, frase, periodo volgarizzati potessero essere letti non correttamente perché si scontra-

¹ Professoressa di Linguistica italiana – Università di Genova

² Anche se, come nota Michele Cortelazzo, l'affermazione andrebbe verificata su specifici corpora (*L'italiano giuridico sta davvero cambiando?* in Federigo Bambi e Barbara Pozzo (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, p. 180); Riccardo Gualdo e Stefano Telve, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma 2012, pp. 436 ss.

³ Bruno Cavallone, *Un idioma coriaceo*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., pp. 85-95, e l'intero volume sulle peculiarità dei singoli settori.

⁴ *Le ragioni della storia: tra due bilinguismi*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 21.

vano con la tradizione linguistica attraverso la quale si era espresso fino ad allora (un ipotetico) diverso ordinamento ricevente [...] per la semplice ragione che qui l'ordinamento era sempre lo stesso. Si trattava solamente di scegliere le parole e le costruzioni che in volgare rendessero nel modo più chiaro i vocaboli e il senso del latino del diritto.

Analogamente, la recezione del modello francese nel XIX secolo e di quello tedesco nel XX secolo avviene pianamente, portando con sé un corredo di termini nuovi, come, dal francese, procedura civile (*procédure civile*), o, dal tedesco, fattispecie (*Tatbestand*), oppure recando mutamenti nel significato di parole già esistenti, come nullità, che dallo schema francese della *nullité* (invalidità) passa al sistema concettuale della *Nichtigkeit* (specie della categoria più generale della invalidità (*Ungültigkeit*))⁵.

Ciò che distingue il rapporto con l'inglese è, come rileva Antonio Gambaro⁶, una maggiore complessità del sistema delle fonti. In particolare, l'inglese proviene nella lingua giuridica italiana da almeno tre tipi di fonti⁷.

La prima riguarda l'introduzione di termini relativi ad istituti propri del *common law*, per il prestigio e l'ispirazione che reca; così, nota Francesca Ruggieri⁸, la predisposizione di un modello improntato

⁵ Raffaele Caterina e Piercarlo Rossi, *L'italiano giuridico*, in Barbara Pozzo e Marina Timoteo (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, p. 195.

⁶ *La prospettiva del privatista*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 40.

⁷ Jacqueline Visconti, *Prestiti e calchi: dove va la lingua giuridica italiana*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., pp. 186 ss.

⁸ *Il caso della procedura penale*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 170.

agli schemi del processo accusatorio ha visto l'“importazione” di concetti quali la *discovery* o la *corroboration*. L'accoglimento di tali nozioni – si pensi anche a *privacy*, o *antitrust* – e delle relative discipline, pur con modifiche, rappresenta un episodio importante di circolazione di modelli giuridici e della relativa terminologia.

La seconda fonte è legata all'internazionalizzazione della prassi contrattuale, soprattutto nel diritto bancario e finanziario; così i contratti commerciali internazionali sono redatti in inglese o in italiano in base ad una pluralità di modelli ispirati al *common law*, anche se il diritto scelto per regolare la relazione giuridica tra le parti è, ad esempio, quello italiano. È il caso delle vendite di partecipazioni sociali di controllo di società e di capitali, in cui il venditore è italiano, la società in oggetto è italiana, il compratore è italiano, ma il contratto è modellato sullo *share and purchase agreement* statunitense. La prima conseguenza è un mutamento nello stile della redazione: mentre i contratti di *civil law* tradizionalmente si limitano a concordare i profili economici e gli aspetti particolari, data la presenza di una analitica disciplina dei contratti nei codici, quelli di *common law* sono il più possibile analitici e volti a disciplinare ogni aspetto del rapporto. Non si tratta però solo, come rileva Silvia Ferreri⁹, di una questione “di stile”. Intanto fanno ingresso nella prassi contrattuale categorie inedite e non facilmente rapportabili al diritto interno (come le *representations and warranties* o *indemnity clauses*, non riconducibili alle garanzie contrattuali). Ma, soprattutto, l'aspirazione all'autosufficienza di questi contratti, pur quando contengano una clausola in cui è dichiarato il riferimento al di-

⁹ *Falsi amici e trappole linguistiche*, Torino, 2010.

ritto italiano come *governing law*, crea notevoli problemi di applicabilità della disciplina nazionale e dunque di interpretazione. Perché, come nota Giorgio De Nova, «il contratto alieno è sfacciato, contiene clausole che neppure prendono in considerazione le norme imperative del diritto italiano»¹⁰.

Se è naturalmente essenziale non farsi fuorviare da falsi amici come statuto vs *statute*, legislatura vs *legislature*, azioni reali vs *real actions*, o corpo societario per *body corporate* o chiusura del contratto per *closing of contract*, le conseguenze di questo fenomeno superano l'ingresso nella lingua di un alto numero di prestiti dall'inglese, e comportano per il giurista un continuo confronto con la disciplina nazionale, essa stessa in evoluzione.

La terza fonte proviene dalla norma giuridica comunitaria, dunque prevalentemente dal formante legislativo: un inglese usato però per veicolare concetti civilisti, spesso, come nota Antonio Gambaro, di matrice tedesca¹¹, molto “ibridato” e diverso da quello in uso nel *common law*. In questo caso i problemi terminologici di recepimento abbracciano sia casi in cui i concetti utilizzati negli atti di diritto dell'Unione europea già esistano nell'ordinamento nazionale ma ab-

¹⁰ *Il contratto alieno*, Torino 2008, p. 60 e pp. 58-62; Giuditta Cordero Moss, *L'uso di clausole contrattuali sviluppate in tradizioni giuridiche diverse*, in *Falsi amici e trappole linguistiche*, cit., pp. 123-139; Patrick O'Malley, *Straddling the Lines Between the Anglo-American and Italian Contract Worlds*, in *Falsi amici e trappole linguistiche*, cit., pp. 101-121. Utili strumenti per affrontare questo tipo di testi, oltre al già citato libro di Silvia Ferreri, sono raccolte in cui i contratti internazionali sono analizzati clausola per clausola, ad esempio: D. Comba e M. Motta, *Contratti internazionali: modelli ed esempi*, Milano 2005; M. Fontaine e F. De Ly, *La redazione dei contratti internazionali a partire dall'analisi delle clausole*, testo italiano a cura di R. M. Morresi, Milano 2008.

¹¹ *La prospettiva del privatista*, cit., p. 44.

biano una portata diversa rispetto a quella intesa dal legislatore italiano, sia i casi in cui tali concetti non esistano nell'ordinamento di arrivo e presentino quindi problemi di integrazione¹². Un esempio che ben illustra la complessità dei fattori in gioco è quello di *estoppel*¹³. Derivato dal francese normanno *estouper* (bloccare), uno dei molti casi in cui il termine inglese “rientra” in italiano ma è di origine latina o romanza, in *estoppel* si rivela il complesso intrecciarsi dei formanti. Come nota Renato Nazzini, nella giurisprudenza comunitaria il termine viene utilizzato per indicare un principio di diritto comunitario per il quale uno Stato membro non può far valere contro un soggetto norme nazionali incompatibili con una direttiva non attuata nei termini e contenente un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso. Invece, nel diritto inglese *estoppel* è, da un lato, una forma di tutela dell'affidamento, e dall'altro, una norma di tipo processuale che richiama il concetto di giudicato materiale: in ogni caso, un uso profondamente diverso da quello del diritto dell'Unione, pur di formazione giurisprudenziale, comunque destinato a percolare negli ordinamenti nazionali.

La riflessione giuridica coglie aspetti significativi dei fenomeni di contatto linguistico. Già Rodolfo Sacco¹⁴ notava come il teorico, posto di fronte al testo straniero, avesse in sostanza tre possibilità: (i) rinunciare a tradurre (ess. *trustee*, *executor*, ecc.); (ii) individuare

¹² Su questi temi si veda ad esempio Laura Tafani, *Il fattore linguistico nel recepimento delle direttive europee*, in questo volume; Elisabetta Silvestri, *Pensare in inglese, scrivere in italiano: una traduzione contra legem?*, in questo volume, e i riferimenti qui indicati.

¹³ Renato Nazzini, “*Legal English*” e giudici dell'Unione Europea, in *Falsi amici e trappole linguistiche*, cit., pp. 92-99.

¹⁴ *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992⁵, p. 41.

le differenze fra il termine espresso nella lingua in cui si esprime il diritto studiato e il termine più vicino ad esso nella lingua del ricercatore, e, qualora tali differenze fossero irrilevanti ai fini della specifica indagine in atto, procedere alla traduzione (ess. *chose mobilière* > cosa mobile; *Président de la République* > Presidente della Repubblica; *Parliament* > Parlamento, ecc.); (iii) creare apposta, nella propria lingua, il neologismo necessario per esprimere tutti e soli i significati propri di un termine straniero, come hanno fatto le lingue romanze e il tedesco per avere il corrispondente dei termini latini.

La ricerca linguistica sui fenomeni di contatto integra il lavoro dei giuristi, consentendo, innanzitutto, l'approfondimento delle categorie classificatorie. La distinzione più chiara mi pare quella proposta da Roberto Gusmani¹⁵ tra: (i) "prestiti", oggi in genere non adattati, parole mutate da un'altra lingua e non conformi alle regole di formazione della lingua di arrivo, come *leasing*; (ii) "calchi strutturali", in cui si ha la creazione di una parola italiana sul modello della struttura di una parola straniera, come in fuorilegge (*outlaw*); (iii) "calchi semantici", in cui una parola già esistente in italiano assume significati diversi sul modello di una inglese, come realizzare, nel senso di "rendersi conto, divenire consapevoli di qualcosa", sul modello dell'inglese *realize*.

Più precisamente, scrive Roberto Gusmani¹⁶:

il calco si differenzia dai più appariscenti fenomeni di prestito in quanto abbraccia quei casi d'interferenza in cui l'imitazione del modello alloglotto è limitata alla *innere Sprachform* e non ha

¹⁵ *Saggi sull'interferenza linguistica*, Firenze 1986.

¹⁶ *Saggi*, cit., pp. 219-220.

di mira la riproduzione dell'aspetto esteriore: si tratta, rispetto al prestito, di una copia meno fedele, di un processo mimetico in un certo senso più raffinato, senza che per questo si possa parlare di una reale differenza di natura tra i due processi. C'è anzi una certa gradualità nel passaggio da un tipo d'imitazione all'altro, come è provato dall'esistenza di certi composti ibridi in cui convivono ambedue i fenomeni e da una serie di casi in cui l'attribuzione a questa o quella tipologia si presenta problematica.

Condizione necessaria per la creazione di un calco è la percezione, da parte del parlante, di una motivazione formale o semantica nella parola presa a modello. Ecco perché il calco, presupponendo un grado di bilinguismo più elevato, ha generalmente carattere colto. La distinzione è comunque di grado: se il modello alloglotto è privo di motivazione, o se il parlante non è in grado di percepirla, il punto d'arrivo dell'interferenza sarà un prestito. Se nella replica si riproduce solo la motivazione semantica si avrà un calco semantico; se la riproduzione della motivazione è sia semantica sia strutturale si avrà un calco strutturale.

Altri temi della ricerca linguistica sui fenomeni di contatto collegano aspetti significativi del rapporto tra inglese e lingua giuridica italiana.

Un primo tema concerne la creatività del prestito. La creatività del meccanismo del prestito è celata dalla terminologia stessa (prestito, *emprunt*, *Entlehnung*, *Lehnwort*, *borrowing*, *loan*, *loanword*), che suggerisce l'idea che una lingua "ceda" e l'altra "prenda" un determinato elemento, ma vedere il prestito come semplice passaggio di materiale linguistico e non coglierne i caratteri di rielaborazione originale oscura un aspetto fondamentale circa la natura di que-

sti fenomeni. «Il prestito – nota ancora Roberto Gusmani riprendendo un'intuizione già di Hermann Paul¹⁷ – non è in sostanza che un aspetto, una manifestazione della creatività di una lingua»¹⁸. L'innovazione autonoma che si riallaccia al patrimonio della stessa lingua e quella che trae spunto da un modello alloglotta sono infatti identiche per le modalità in cui avvengono e per motivazione: «la necessità di trovare una contropartita linguistica alle sempre nuove esperienze e l'esigenza di adeguare i mezzi offerti della lingua ai particolari bisogni espressivi».

Un secondo elemento di interesse riguarda, a mio vedere, la necessità del prestito, già enucleata nella definizione data sopra delle sue motivazioni, ma che presenta un secondo risvolto: l'imperfetta strutturazione di un'area lessicale di una lingua, quale si manifesta ad esempio in un eccesso di fenomeni di polisemia, è una condizione molto favorevole alla penetrazione di prestiti, quasi un “incentivo” a rendere più funzionali le strutture del lessico con il ricorso a modelli alloglotti.

Infine la questione delle ripercussioni, e, in particolare, la crisi che l'introduzione di termini di origine alloglotta può avere sulla strutturazione del significato nella lingua replica. Le possibilità sono in sostanza due¹⁹. Se il nuovo termine designa un referente prima non noto o per il quale si ricorreva ad una perifrasi, allora il termine occupa uno spazio vuoto e si limita a produrre un ampliamento del patrimonio lessicale. Se invece il nuovo termine ha in comune al-

¹⁷ *Prinzipien der Sprachgeschichte*, Halle 1880.

¹⁸ Roberto Gusmani, *Saggi*, cit., p. 13.

¹⁹ Roberto Gusmani, cit., p. 197.

cuni tratti referenziali con uno o più lessemi della lingua replica, ecco che si crea una situazione di conflitto tra termini parzialmente sinonimi. Dopo una fase più o meno lunga di instabilità, l'equilibrio tende a ricomporsi o con l'eliminazione di uno dei termini concorrenti (neutralizzazione), o con una diversificazione e reciproca delimitazione dei campi semantici, vale a dire una ristrutturazione semantica nella lingua replica (polarizzazione).

La tassonomia proposta ci permette di cogliere una tendenza generale nella diacronia del contatto tra l'italiano giuridico e le altre lingue: se fino a tutta la prima metà del Novecento l'interferenza si manifestava, con poche eccezioni, sotto forma di calchi strutturali (come, dal tedesco: negozio giuridico, fattispecie, rapporto giuridico, diritto processuale civile; o dal francese: procedura civile) e calchi semantici (come costituzione, che dal significato di "una legge del sovrano" diventa "la legge fondamentale dello Stato" per influsso del francese²⁰), dal secolo scorso ai calchi si sono affiancati i prestiti: *leasing*, *trust*, *discovery*, *corroboration*, ecc.

Non si tratta, a mio vedere, di un fenomeno negativo, anzi: le "risemantizzazioni" sono spesso pericolose, come l'uso della parola mediazione con un significato diverso da quello del codice civile, in cui è un contratto tipico, mentre secondo il glossario contenuto nell'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è «l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nel-

²⁰ Federigo Bambi, *I nomi delle leggi fondamentali*, in *Studi di lessicografia italiana* XI, 1991, pp. 167-171 e 174-183.

la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»²¹. Come si vede, nota Bruno Cavallone, «si vuol parlare qui di *mediation* (tipica ADR dei Paesi anglosassoni), e la traduzione letterale del termine dà luogo a un fenomeno analogo a quello, ben noto, della transazione che, intesa come traduzione letterale di *transaction*, designa qualunque negozio giuridico di contenuto patrimoniale e non il contratto tipico previsto dagli articoli 1965 e seguenti del codice civile»²². Francesca Ruggieri, a proposito della traduzione di *cross-examination* con contro-esame, rileva come «l'uso del termine straniero avrebbe potuto agevolare l'applicazione della relativa disciplina che, nel nostro linguaggio, non è compiutamente resa, per la sovrapposizione ed equivocità dei relativi termini»²³. Così l'articolo 499 del codice di procedura penale si riferisce, nel titolo, all'atto probatorio nel suo complesso, nel testo, con lo stesso termine, ora all'atto nella sua interezza (comma 1), ora alla prima parte (comma 2), ora alla seconda parte dello svolgimento dell'atto (comma 3), fenomeni definiti separatamente e univocamente nell'uso anglosassone.

Si noti inoltre come i vari rami del diritto presentino non solo diversa permeabilità all'influsso dell'inglese, ma anche alla fenomenologia esemplificata: ai molti neologismi del diritto finanziario corrisponde ad esempio un'alta frequenza di ridefinizioni di termini già esistenti nel diritto dei consumatori²⁴.

²¹ Bruno Cavallone, *Un idioma coriaceo*, cit., p. 95; Grazia Mannozi, *Riflessioni sulla lingua del diritto penale*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit., p. 193.

²² Bruno Cavallone, cit., p. 95.

²³ *Il caso della procedura penale*, cit., p. 173

²⁴ Piercarlo Rossi e Raffaele Caterina, *L'italiano giuridico*, cit., p. 190.

In sintesi, se è utile evitare i vezzi o gli eccessi di certi *media*²⁵, il fenomeno degli anglismi pare riflettere l'evoluzione di una realtà giuridica sempre più complessa; perché, come nota Michele Cortelazzo, più che la lingua a cambiare è il diritto²⁶, e lo studio della lingua giuridica pare meglio apprezzabile non tanto come storia di parole, ma come storia dei contenuti rappresentati dalle parole, e dell'insieme dei rapporti tra parole e concetti²⁷. Così il dialogo tra sistemi giuridici, ad esempio il progressivo avvicinamento tra sistemi di *common law* e *civil law*, porta conseguenze sostanziali, come l'affacciarsi di concetti emergenti nel diritto dei contratti civilista, quali quello di ragionevolezza²⁸, ma anche di lingua, particolarmente evidenti quando il sistema delle fonti sia così complesso e stratificato, sovranazionale e multilingue.

²⁵ In questo senso proposte quali quella del Presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, di "configlio" per *step-child* <<http://www.treccani.it/vocabolario/configlio>> (Neologismi) mi paiono andare nel senso di una maggiore trasparenza.

²⁶ *L'italiano giuridico sta davvero cambiando?* cit., p. 179.

²⁷ Piercarlo Rossi e Raffaele Caterina, cit., p. 189.

²⁸ Michele Graziadei, *Financial Collateral Arrangements: Directive 2002/47/E and the many faces of reasonableness*, *Uniform Law Review/Revue de droit uniforme* XVII, 2012, pp. 497-506.